

DICHIARAZIONI

La detraibilità fiscale dei premi di assicurazione

di Luca Mambrin

L'[articolo 15, comma 1, lett. f\) Tuir](#) prevede la possibilità di fruire della **detrazione Irpef del 19%** per determinate tipologie di **premi di assicurazioni**, in particolare:

- i **premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%** (dall'anno 2001) ed i **premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** (fino all'anno 2000) sono detraibili per un importo non superiore ad **euro 530 annui**;
- i **premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte** finalizzate alla tutela **delle persone con disabilità grave** sono detraibili per un importo non superiore ad **euro 750 annui** al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente di cui al punto precedente;
- i **premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore ad euro **1.291,14**, calcolato **al netto** dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Già in seguito alle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 47/2000**, per identificare le corrette regole di detraibilità dei premi di assicurazione si doveva distinguere se i relativi contratti erano stati **stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000** o erano stati **stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001**.

In particolare, per i contratti di **assicurazione sulla vita e contro gli infortuni** (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del **19% sui premi versati nel 2017**, nel limite di euro **530** (anche se versati all'estero o a compagnie estere) a condizione che:

- il **contratto abbia durata non inferiore a cinque anni**;
- il **contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima**.

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal **1° gennaio 2001**, danno diritto alla detrazione del **19%** i premi versati nell'anno 2017 nel limite massimo di **euro 530**, solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:

- il **rischio di morte**;
- l'**invalidità permanente non inferiore al 5%** (da qualunque causa derivante).

Per i contratti di assicurazione che prevedono la **copertura di più rischi** aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l'importo del **premio afferente a ciascun rischio**.

Nel caso di **polizze miste**, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza e riscatto, la **parte di premio che può fruire della detrazione d'imposta è solo la quota riferibile al rischio di morte**, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia **coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario** che invece può essere chiunque (la figura del beneficiario rileva solo se l'assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave).

I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di **familiari fiscalmente a carico**.

Sul punto la [circolare AdE 17/E/2006](#) ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione **indipendentemente** dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il **familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato**.

Il contribuente **detrae quindi il premio assicurativo**, nei seguenti casi:

- se **è contraente e assicurato**;
- se **è contraente e assicurato è un suo familiare a carico**;
- se **contraente e assicurato è un suo familiare a carico**;
- se **contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante**;
- se **contraente è un familiare a carico e assicurato è un altro familiare a carico**.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2016**, per i premi versati per i contratti di **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave**, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a **euro 750**.

La disabilità grave è definita dall'[articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#) ed è accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati **più beneficiari** uno dei quali abbia una grave disabilità, l'importo massimo detraibile deve essere ricondotto all'unico limite più elevato di euro 750.

È previsto infine un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto **il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**: si tratta di quei contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, intesa quale **incapacità** nell'assunzione di alimenti, di **espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale**, di

deambulazione, di capacità di indossare indumenti. Premesso che la detrazione spetta a condizione che **l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto**, viene poi previsto uno **specifico limite**: la detrazione spetta nel limite **di euro 1.291,14 calcolato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente indicati precedentemente.**

Nell'ambito del **modello redditi PF 2018** l'importo del premio versato che può beneficiare della detrazione va indicato tra gli oneri detraibili del **quadro RP**, ai righe da **RP8 a RP13**, utilizzando i codici previsti e nei limiti di spesa massimi ammissibili, come riportato nella seguente tabella riepilogativa tratta dalla recente [circolare AdE 7/E/2018](#):

Data di stipula o rinnovo del contratto	Oggetto del contratto	Condizioni richieste	Limite di spesa
Fino al 31.12.2000	Assicurazione vita e infortuni		

Seminario di specializzazione

RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)